

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 12

Adunanza 30 marzo 2010

OGGETTO: COSTITUZIONE TAVOLO PERMANENTE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE ALLARGATO ALLA PARTECIPAZIONE DELLE ALTRE PROVINCE PIEMONTESI.

Protocollo: 313 – 11560/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, UGO PERONE e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che:

- l'espressione "*Mediazione familiare*" indica un percorso strutturato a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio; tale percorso prevede la presenza di un mediatore familiare, con una formazione specifica, equidistante/equivicino alle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, che faciliti la costruzione di un accordo durevole e condiviso, soddisfacente e rispettoso dei bisogni di tutti e soprattutto dei bambini, affinché i genitori, nonostante la separazione, condividano la responsabilità genitoriale, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con i figli. La *Mediazione Familiare* ha lo scopo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi familiare. Conflittualità disfunzionali e persistenti possono, infatti, comportare un serio rischio evolutivo per i figli, nonché l'affievolimento o la perdita della continuità del legame con il genitore non più convivente e con il suo ambito parentale;
- con riferimento alla Carta Europea sulla formazione dei mediatori familiari operanti nelle

situazioni di separazione e di divorzio (1992) il "*Mediatore Familiare*" è un professionista in possesso di una specifica formazione, conseguita presso scuole accreditate e riconosciute nel rispetto degli standard europei. Egli opera in rigorosa autonomia dagli altri ambiti professionali, coinvolti a vario titolo nella vicenda separativa, condividendo l'obiettivo di una riorganizzazione positiva delle relazioni. Il mediatore interviene solo dietro richiesta dei diretti interessati; l'invio da parte dei magistrati è subordinato, come previsto dalla L. 54/06, al consenso delle parti;

Premesso inoltre che:

- la Convenzione sui Diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20/11/1989, ratificata in Italia con legge 176/91, all'art. 9 sancisce il diritto del fanciullo a intrattenere regolarmente rapporti personali e diretti con entrambi i genitori, i quali (art. 18) hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25/01/1996, ratificata in Italia con legge 77/2003, all'art. 13 promuove il ricorso alla mediazione e a ogni altro metodo di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo, al fine di prevenire e risolvere le controversie, evitando che i bambini siano coinvolti in procedimenti giudiziari;
- il Regolamento 2201/03 del Consiglio dell'Unione Europea prevede all'art. 55 l'adozione di qualunque misura volta a facilitare la conclusione di accordi tra i titolari della responsabilità genitoriale e il ricorso alla mediazione familiare;
- la legge 285/97 "*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*" all'art 4, comma 1 lettera i), riconosce i servizi di Mediazione Familiare e di consulenza per le famiglie e per i minori come servizio di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali;
- la legge 328/2000, "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", ribadisce il principio che la Repubblica assicura interventi atti a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare;
- la legge 154/01 "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*" prevede che il giudice possa disporre l'intervento di un centro di mediazione familiare (art. 342/ter comma 2);
- l'art. 155/sexies del codice civile, come modificato dalla legge 54/06, "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" prevede che: "*...Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli*";
- la legge regionale del Piemonte n. 37/09 "*Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà*" promuove interventi di tutela e di solidarietà attraverso la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione Familiare che (art. 3 comma 2) possono essere parte integrante dei Centri per le Famiglie di cui all'art. 42 della legge regionale del Piemonte n.1/04;
- la L.R. 37/09, sopra citata, promuove altresì protocolli di intesa tra Enti locali (art. 2) diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
- la legge regionale n.1/2004 , all'art. 5 assegna alle Province, tra l'altro, i seguenti compiti:
 - concorrere alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali Enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio .
 - istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale

dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore. L'Ufficio provinciale di Pubblica Tutela della Provincia di Torino ha compiti di informazione, formazione e supporto a coloro che esercitano funzioni di tutore e opera in collegamento con l'Autorità Giudiziaria e con altri soggetti pubblici e privati che erogano interventi assistenziali ed assicurare la raccolta e l'analisi dei dati in materia;

- promuovere la realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali;
 - coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati;
- la Provincia di Torino ha introdotto la mediazione familiare nell'ambito delle politiche di sostegno alle famiglie con la Deliberazione di Consiglio n. 112-64460 del 15/10/1996 (*Proposte per una politica della Provincia a favore della famiglia*), impegnando la Giunta Provinciale a promuovere e ad istituire, in collaborazione con i Comuni e nell'ambito dei Centri per le famiglie, il servizio di mediazione familiare;
 - con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 44 - 84389 del 21/5/1997, nell'ambito delle competenze in materia di maternità e infanzia, veniva approvato il Progetto "Genitori nel cambiamento" con finalità di sostegno ai genitori separati o in procinto di separarsi. Tale progetto istituiva il Servizio pubblico denominato "Genitori Ancora" che metteva a disposizione dei genitori che si trovavano ad affrontare le difficoltà della separazione o del divorzio percorsi di mediazione familiare, colloqui individuali e di gruppo;
 - con deliberazione della Giunta Provinciale n. 227 - 69642 del 21/03/2006, nell'ambito della L. 285/1997 veniva approvato, tra gli altri, il Progetto "Famiglia Ancora" con l'intenzione di incrementare e valorizzare l'esperienza del servizio "Genitori Ancora". Le attività terminavano nel 2007, in seguito al trasferimento delle funzioni in campo di maternità e infanzia agli Enti gestori del territorio provinciale in esecuzione della L.R. 1/2004;
 - nell'ambito del servizio "Genitori Ancora" veniva avviato un programma di sensibilizzazione e formazione alla mediazione familiare, rivolto agli operatori dei Servizi socio-sanitari, con l'obiettivo di supportare e promuovere l'attività di mediazione come risposta alternativa ai conflitti familiari; con l'intento di sostenere l'avvio di Servizi per la mediazione familiare sul territorio provinciale;
 - a conclusione di tale formazione, gli Enti Gestori delle Funzioni socio assistenziali del territorio provinciale chiedevano alla Provincia di Torino di proseguire nell'esercizio del ruolo intermedio di coordinamento, facilitazione e di messa in rete delle iniziative successive che si sarebbero prodotte in tema di mediazione familiare;
 - dal 2001 l'Assessorato alla Solidarietà Sociale della Provincia di Torino avviava incontri periodici degli operatori dei Servizi pubblici di Mediazione Familiare, momenti di coordinamento che, salvaguardando le specificità dei diversi ambiti territoriali, hanno riaccolto le diverse iniziative, consentito uno scambio di esperienze, affiancato taluni servizi nella fase iniziale, promuovendo una cultura della mediazione sul territorio e una costante riflessione e rielaborazione del lavoro svolto, nonché iniziative specifiche di aggiornamento periodico;

Considerato che:

- a tutt'oggi il suddetto gruppo informale di coordinamento si riunisce periodicamente sia in seduta plenaria, sia in sottogruppi tecnici, su specifiche tematiche (ascolto del minore, affidamento condiviso, elaborazione documento per il Piano Sociale Regionale, rilevazione dei dati sulla mediazione familiare);
- il costante lavoro del gruppo ha consentito il confronto e la sedimentazione di un patrimonio di esperienze e di riflessioni sul tema della mediazione familiare;

- risulta parte integrante di tale Coordinamento l’Ufficio di Servizio Sociale presso la VII sez. civile (sez. famiglia- separazioni e divorzi) del Tribunale Ordinario di Torino. Tale ufficio, che vede la collaborazione tra la Provincia di Torino e la Città di Torino, è attivo dal 1991 e, in base alla Convenzione tra la Provincia di Torino e il Tribunale Ordinario di Torino, autorizzata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1742 – 547008 del 29/12/2006, svolge funzioni di raccordo tra i Magistrati e i Servizi territoriali nelle situazioni che rendono necessari interventi a tutela dei minori. L’ufficio fornisce informazioni ai Magistrati in merito alle risorse del territorio e alle modalità di intervento dei Servizi Socio Sanitari, promuove e fa conoscere gli interventi di mediazione familiare, fornisce consulenza sull’argomento alle famiglie con minori, raccoglie e diffonde dati utili a livello territoriale per la programmazione degli interventi sull’argomento per facilitare la comprensione dell’andamento del fenomeno e degli orientamenti giurisprudenziali nel tempo;
- nel corso del tempo è stato inoltre avviato un costruttivo e perdurante interscambio con le esperienze dei mediatori delle Province di Alessandria, Biella, Novara, Vercelli e con il Coordinamento dei mediatori della Provincia di Cuneo, nonché specifiche iniziative volte alla diffusione della cultura mediativa nell’ambito delle attività formative rivolte agli operatori sociali;

Considerato, inoltre, che:

- è importante ribadire la valenza sociale della mediazione familiare e del suo profilo preventivo, da un lato come salvaguardia del diritto del bambino a crescere al riparo dal conflitto familiare e dall’altro come presupposto per l’esistenza di una reale “democrazia familiare”, nella quale ciascuno possa pacificamente vedere riconosciuto il diritto di far sentire la propria voce;
- è intenzione di questa Amministrazione promuovere come valore fondamentale la cultura della solidarietà e della cooperazione per la risoluzione pacifica delle controversie familiari, specie quando vi si trovano coinvolti dei minori, in quanto contribuisce a migliorare i contesti di vita e a rivitalizzare i legami sociali;

Ritenuto:

- in considerazione del proficuo lavoro sinora svolto e sulla base delle sollecitazioni degli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali del Territorio provinciale e della fattiva e costante partecipazione dei mediatori di altre province piemontesi, di procedere con la formale costituzione di un Tavolo Provinciale di Coordinamento permanente dei Servizi pubblici di Mediazione Familiare, allargato alla partecipazione delle altre Province piemontesi, formato da mediatori familiari che operano nei servizi (Centri e/o servizi di consulenza e mediazione familiare, Consulitori familiari, Centri per le famiglie) istituiti dagli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali e dalle ASL del territorio della Provincia di Torino e dei mediatori delle altre Province piemontesi interessate;
- di affidare il coordinamento del suddetto tavolo all’Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela e rapporti con l’Autorità Giudiziaria del Servizio Solidarietà Sociale;

Evidenziato che il tavolo in argomento si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere la mediazione familiare sul territorio: come utilizzare al meglio le risorse ed esperienze già esistenti, ma anche ricercare nuove strategie per una gestione pacifica delle controversie familiari attraverso il confronto, lo scambio di esperienze, le sinergie tra territori differenti;
- promuovere una cultura della Mediazione Familiare sostenendo momenti di confronto e di rielaborazione delle esperienze;
- organizzare percorsi di sensibilizzazione, formazione, supervisione ed aggiornamento su tematiche specifiche relative alla mediazione familiare, ma anche relative al più

ampio tema della tutela e protezione dei minori esposti ai conflitti in ambito familiare e del sostegno ai loro genitori;

- organizzare percorsi di confronto, di raccordo e di formazione congiunta con gli operatori del Diritto, con particolare riferimento all'Avvocatura, dei Servizi territoriali e del mondo della Scuola;
- creare sinergie tra territori, sostenere come Coordinamento "progetti sperimentali" nel campo della prevenzione del danno evolutivo arrecato ai minori dal protrarsi delle gravi conflittualità familiari;
- sviluppare ambiti di raccordo tra le pratiche di mediazione familiare e quelle dei luoghi per il diritto di visita e di relazione (Luoghi Neutri/Spazi di incontro), analogamente impegnati al mantenimento della continuità genitoriale indebolita dalla rottura dei legami familiari;
- rielaborare, a partire dalle riflessioni sull'esperienza concreta, un modello provinciale che tenti di omogeneizzare sul territorio gli interventi nel campo della mediazione familiare e della gestione pacifica delle controversie, tenendo conto delle diversità strutturali presenti, in attesa che, a livello nazionale, venga data compiutezza alla mediazione familiare definendo altresì il profilo, la formazione e la deontologia del mediatore familiare;
- raccogliere, indicizzare e diffondere documentazioni ed informazioni utili allo svolgimento del lavoro dei mediatori familiari impegnati nei servizi territoriali;
- raccogliere ed elaborare dati sulla mediazione familiare e gli interventi ad essa collegati;

Rilevato che l'iniziativa rientra nell'obiettivo NC7/ 2008/224 (Gestione Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela) del P.E.G. 2010, che ha tra i risultati attesi: "Promozione e coordinamento provinciale dei servizi pubblici di mediazione familiare";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la costituzione del Tavolo provinciale permanente di Coordinamento dei Servizi pubblici di Consulenza e Mediazione Familiare, allargato alla partecipazione delle altre Province piemontesi, formato da mediatori familiari che operano nei servizi (Centri e/o servizi di consulenza e mediazione familiare, Consultori familiari, Centri per le famiglie) istituiti dagli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali e dalle ASL del territorio della Provincia di Torino e dai mediatori delle altre Province piemontesi interessate;
2. di dare atto che il coordinamento del Tavolo di cui al punto 1 del presente dispositivo è affidato all'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela e rapporti con l'Autorità Giudiziaria del Servizio Solidarietà Sociale;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Provincia;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta